

Cumulo previdenziale e convenzione FVM-BPM per anticipo liquidazione

Coordinatore: GIUSEPPE TORZI

I giovani veterinari e la Previdenza: istruzioni per essere previdenti

Nella sessione dedicata alla Previdenza saranno molti gli argomenti portati all'attenzione e alla discussione degli intervenuti. In particolare sarà trattata la pensione con quota 100, che rappresenta per i lavoratori una ulteriore possibilità di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro rispetto ai requisiti previsti dalla Riforma Fornero. L'idea della cosiddetta "quota 100" parte dal presupposto di ripristinare il vecchio sistema delle quote, abolito dalla Riforma Fornero del 2011, consentendo al lavoratore di sommare l'età anagrafica a quella contributiva per raggiungere un valore che consente l'uscita. Se, come si sta discutendo in questi giorni, per il raggiungimento della quota 100 il requisito anagrafico minimo passa da 64 anni a 62 anni, l'anno prossimo potrebbero uscire dal lavoro oltre 300 mila dipendenti pubblici, invece dei 150 mila lavoratori previsti con le regole attuali di collocamento a riposo. La stima è stata fatta sulla base dei dati del Conto annuale della Ragioneria dello Stato e riferiti all'anno 2016, quando i dipendenti pubblici con età superiore a 60 anni erano oltre 500 mila. Essendo previsto il requisito minimo anagrafico di 62 anni per raggiungere quota 100 sono necessari almeno 38 anni di anzianità contributiva. Secondo il Governo tale operazione avrebbe un costo di 6-8 miliardi, circa la metà di quanto stimato dall'INPS per quota 100 senza vincoli di età anagrafica e di anzianità contributiva. Una delle conseguenze di questo "esodo" di dipendenti pubblici potrebbe essere, nel breve periodo, la sostenibilità a garantire i Servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Un altro argomento che sicuramente susciterà l'interesse dei partecipanti soprattutto per quanto riguarda le sue ricadute applicative è il Cumulo previdenziale.

La previdenza e i giovani Dirigenti veterinari

Nei prossimi 5 anni oltre il 40% del Personale veterinario dirigente dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e degli IZS saranno collocati a pensione. A meno che non si voglia favorire un crollo della Medicina veterinaria pubblica e delle funzioni di tutela della salute e dei mercati agro-zo-

otecnici-alimentari è necessario sbloccare il *turn over* dei veterinari. Pertanto, anche in considerazione di questo nuovo scenario che si va delineando, è necessario rivolgere una attenzione particolare, anche da un punto di vista previdenziale, ai giovani colleghi dirigenti veterinari. Sono colleghi che hanno storie previdenziali completamente diverse dalle nostre: sono in regime di TFR, hanno un calcolo della pensione esclusivamente contributivo e, a parità di condizioni, devono permanere più a lungo al lavoro per conseguire una pensione molto più bassa rispetto alla nostra. Sono colleghi che hanno quasi la necessità fisiologica di aderire a un fondo di previdenza complementare, se vogliono avere una rendita pensionistica che consenta loro di mantenere un tenore di vita quasi uguale a quello tenuto durante l'attività lavorativa.

Si rende quindi necessario per ogni giovane collega verificare e valutare se in base alla propria situazione previdenziale (anagrafica, contributiva, etc) è meglio aderire a un fondo negoziale tipo Sirio Perseo, utilizzando il proprio TFR e beneficiare del contributo datoriale, oppure è più conveniente mantenere il proprio TFR, rinunciare al contributo datoriale e, in qualità di iscritto SIVeMP, aderire a un fondo negoziale quale Fondosanità.

Un'ulteriore differenziazione rispetto a molti dirigenti veterinari, obbligatoriamente iscritti all'ENPAV (L.136/91) è che loro, possono liberamente procedere alla eventuale richiesta di cancellazione dall'Ente previdenziale di categoria. Pertanto, deve essere valutato attentamente se conviene rimanere iscritti all'ENPAV – ed eventualmente aderire anche alla pensione modulare – oppure se è più conveniente procedere alla valorizzazione dell'anzianità contributiva ENPAV mediante ricongiunzione, oppure tramite il cumulo previdenziale o la totalizzazione.

La previdenza dei veterinari convenzionati ACN

La contribuzione previdenziale dei veterinari convenzionati è contemplata nell'art. 5 *bis* del Regolamento di attuazione allo Statuto dell'ENPAV.

L'Accordo nazionale prevede che i contributi previdenziali pari al 24% del reddito da convenzione devono essere versati all'ENPAV da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Tale contribuzione viene utilizzata per coprire i contributi minimi (soggettivo e integrativo) e il contributo di maternità; inoltre, nel caso in cui il veterinario convenzionato esercita anche la libera professione, la contribuzione versata dal datore di lavoro, se capiente, viene utilizzata per il pagamento del contributo soggettivo eccedente relativo al reddito da libera professione. Tutto quello che residua del 24% costituisce il montante contributivo che va ad alimentare la pensione modulare.

I veterinari convenzionati sono esonerati dal pagamento diretto dei contributi dovuti all'ENPAV, a meno che la contribuzione versata dall'Azienda durante l'intero anno solare non sia sufficiente a coprire il totale della contribuzione dovuta.

La pensione dei veterinari convenzionati è costituita dalla somma di due quote:

- una quota base calcolata con il sistema retributivo;
- una quota di pensione modulare calcolata con il sistema contributivo.

Nel caso in cui il convenzionato non eserciti la libera professione la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo prende a riferimento il reddito minimo convenzionale che ogni anno viene aggiornato in base agli indici ISTAT (art. 21 Regolamento di attuazione allo Statuto).

Nell'ipotesi, invece, che il convenzionato eserciti anche la libera professione con un reddito professionale superiore al reddito minimo convenzionale la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo prende a riferimento i redditi professionali dichiarati (art. 21 Regolamento di attuazione allo Statuto).

In entrambi i casi, alla quota calcolata con il sistema retributivo, viene sommata la quota di pensione modulare calcolata con il sistema contributivo.

L'ENPAV ha elaborato una simulazione relativa all'entità del trattamento pensionistico di due casi reali di veterinari nati nel 1972, con analoga capacità reddituale e collocamento a pensione nel 2037, con 65 anni di età anagrafica e 40 anni di anzianità contributiva; nello specifico, sono stati presi in considerazione un collega libero professionista a inizio carriera, poi convenzionato ACN nel 2008, con una retribuzione media di 30.000 euro, e un secondo collega libero professionista puro, con un reddito professionale medio di 30.000 che non alimenta la quota modulare. Essendo stato preso a riferimento il reddito prodotto e non i contributi effettivamente versati, è emerso che il collega convenzionato avrà una pensione complessiva di 22.10,00 euro (quota A di € 13.100,00 + quota B € 9.000,00) mentre il collega libero professionista avrà una pensione di euro 19.750,00.

Da quanto sopra riportato per il collega convenzionato l'unica possibilità di incrementare la pensione ENPAV (deri-

vante dalla quota A e dalla quota modulare) è di aderire a un fondo di previdenza complementare aperto (bancario, assicurativo etc.) o di attivare Piano individuale pensionistico (PIP).

I veterinari convenzionati iscritti al SIVeMP possono incrementare la loro rendita pensione aderendo a Fondosanità, che ricordo è un fondo di previdenza complementare chiuso a cui possono aderire solo gli esercenti delle professioni sanitarie.

Previdenza complementare e flessibilità del conferimento del TFR

Il TFR è una particolare indennità, regolata dall'articolo 2120 del Codice civile, che viene corrisposta in favore del prestatore alla cessazione dal servizio. Sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico assunti dal 1° gennaio 2001. È costituito da accantonamenti annui di quote della retribuzione nella misura del 6,91% della retribuzione utile fissata dalla contrattazione. Tali accantonamenti vengono contabilizzati e rivalutati al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Per un lavoratore dipendente una delle fonti di finanziamento della previdenza complementare è il trattamento di fine rapporto, che si può aggiungere al contributo del lavoratore e a quello eventualmente versato dal datore di lavoro.

Una delle novità introdotte dalla Legge 124/2017 (legge sulla concorrenza) è la possibilità per i lavoratori che optano per la previdenza integrativa di poter destinare anche solo una parte del TFR maturando al fondo pensione.

La finalità della norma è di far superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità.

Con questa norma, il lavoratore ha la possibilità di aderire a una forma di previdenza complementare, al fine di incrementare la propria rendita pensionistica, ma, nel contempo, ha anche l'opportunità di continuare ad avere la prestazione sottoforma di capitale.

La novità, dunque, consente alle fonti istitutive dei fondi pensione, di fissare la percentuale minima del TFR da destinare alla pensione integrativa, tra zero e il 100%. In assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva circa la quota destinata alla previdenza complementare, il conferimento continua a corrispondere al 100% del TFR annualmente maturato.

In altre parole, la nuova norma concede decisi margini di flessibilità agli accordi, seguendo le osservazioni avanzate dalla COVIP, che ha più volte raccomandato questa soluzione affermando che «*le fonti istitutive dovrebbero definire la misura del TFR maturando da destinare alla previdenza complementare nel modo più consono rispetto alle esigenze dei soggetti interessati [...]*».